



Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) nell'ambito dello sport

3 agosto 2021

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), su tutto il territorio nazionale, da marzo 2020 erano stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi. Inoltre, era stata disposta la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. Restava comunque consentito, a determinate condizioni, svolgere individualmente attività motoria.

Da maggio 2020, preso atto della diminuzione dei contagi, era poi stata consentita, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e secondo quanto stabilito da apposite linee guida e dai relativi protocolli attuativi, la graduale ripresa delle attività sportive.

Da giugno 2020, era stato consentito lo svolgimento, a determinate condizioni, di eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché la ripresa delle attività dei comprensori sciistici e, da settembre 2020, la riammissione di un determinato numero di spettatori a singoli eventi sportivi di minore entità, nonché alle partite di calcio della serie A.

A partire da ottobre 2020, però, in considerazione dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, erano state nuovamente introdotte limitazioni, che si erano fatte via via più stringenti.

Prime riaperture e riavvio di attività sono state previste a decorrere dalla fine di aprile 2021, con progressione nei mesi successivi.

Per fronteggiare le difficoltà del settore derivanti da tale situazione, già da marzo 2020 sono stati disposti diversi interventi.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus

Il [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 \(L. 13/2020\)](#), allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di **sospensione**, con DPCM, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di **eventi** e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche **di carattere sportivo**, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, co. 2, lett. c) e 3).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

E' utile ricordare, preliminarmente, che tutti i DPCM hanno previsto che le disposizioni da essi recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In particolare, il [DPCM 9 marzo 2020](#) aveva stabilito:

- la **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, in luoghi pubblici o privati. Restava consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli **atleti professionisti** e **atleti di categoria assoluta** che partecipano ai **giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali**, all'interno di impianti sportivi utilizzati **a porte chiuse**, ovvero **all'aperto senza la presenza di pubblico**;
- la **chiusura degli impianti sciistici**;
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli **eventi** in luogo pubblico o privato, compresi quelli di **carattere sportivo**, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- la **sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori**.

Inoltre, con [Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020](#) era stato previsto che non era consentito svolgere

attività ludica o ricreativa all'aperto, mentre restava consentito svolgere **individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione**, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020)** ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno originariamente (v. *infra*) di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, originariamente (v. *infra*) fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#)), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus: la **limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative** di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche **di carattere sportivo**; la **limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, compresa la possibilità di disporre la **chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi**, anche se privati, nonché di disciplinare le **modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi** all'interno degli stessi luoghi; la **limitazione o sospensione delle attività sportive e motorie** svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (art. 1, co. 2, lett. g), m) ed n) e art. 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del [D.L. 6/2020](#) (art. 5, co. 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato le sospensioni indicate, con talune modifiche e, successivamente, graduali riaperture.

In particolare, il [DPCM 1 aprile 2020](#), aveva disposto anche la sospensione delle **sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti**, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Successivamente, era intervenuto il [DPCM 26 aprile 2020](#) che aveva, invece, consentito, **dal 4 maggio 2020, maggiore libertà** in tema di attività sportiva.

In particolare, aveva disposto che **era consentito svolgere individualmente**, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria** (non più in prossimità della propria abitazione), purché comunque **nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale** di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Inoltre, aveva disposto che erano consentite, **a porte chiuse e senza alcun assembramento**, le sessioni di **allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, di **discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale** dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. A tali fini, aveva previsto l'emanazione, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, di apposite [Linee guida](#), poi emanate con nota Prot. 3180 del 3 maggio 2020.

E', poi, intervenuto il [D.L. 16 maggio 2020, n. 33 \(L. 74/2020: art. 1, co. 8\)](#) che ha disposto che le manifestazioni, gli **eventi** e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli **di carattere sportivo**, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del [D.L. 19/2020 \(L. 35/2020\)](#).

In linea generale, lo stesso [D.L. 33/2020 \(L. 74/2020: art. 1, co. 16\)](#) ha disposto che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, nelle more dell'adozione dei **DPCM**, la regione, informando contestualmente il Ministro della salute, poteva introdurre **misure derogatorie**, originariamente ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dagli stessi DPCM (art. 1, co. 16). Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dal [D.L. 125/2020 \(L. 159/2020: art. 1, co. 2, lett. a\)\)](#), si è disposto che le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie **restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM**, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche **ampliative**.

Lo stesso [D.L. 33/2020](#) aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (al riguardo, vedi *infra*) (art. 3, co. 1).

In prima attuazione di quanto disposto dal D.L. 33/2020, era stato emanato il [DPCM 17 maggio 2020](#) che, in particolare, aveva disposto che:

- **dal 18 maggio 2020** era consentito svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque **nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale** di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che fosse necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti;
- allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di **allenamento** degli **atleti**, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, erano consentite **dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale** e senza alcun assembramento, a porte chiuse. Fino al 3 giugno

2020, potevano spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza, i soli **atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale** dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale. A tali fini, aveva previsto l'emanazione, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico, di apposite **linee-guida**.

Qui le **linee guida** per lo svolgimento degli allenamenti per gli **sport di squadra**;

- l' **attività sportiva di base e l' attività motoria in genere** svolte presso **palestre, piscine**, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, erano consentite **dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale** e senza alcun assembramento. A tali fini, aveva previsto l'emanazione di **linee guida**.

Qui le **linee guida** per l' **attività sportiva di base e l' attività motoria** in genere (versione del 19 maggio 2020, nel prosieguo aggiornata il 22 ottobre 2020, il 5 marzo 2021, il 7 maggio 2021 e, da ultimo, il 1° giugno 2021: v. *infra*);

- per l'attuazione delle linee guida, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, dovevano adottare, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi **protocolli attuativi** contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

Qui la pagina curata dal CONI contenente, fra l'altro, l'elenco degli **eventi** e delle **competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale**.

Successivamente, il [DPCM 11 giugno 2020](#) confermando quanto già previsto dal DPCM 17 maggio 2020, aveva disposto, in particolare, che:

- a decorrere **dal 12 giugno 2020**, gli **eventi e le competizioni sportive** riconosciuti **di interesse nazionale** dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, **ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali**, erano **consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; anche le **sessioni di allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, erano consentite **a porte chiuse**, nel rispetto dei medesimi protocolli;

- a decorrere **dal 25 giugno 2020**, era **consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto** nelle regioni e province autonome che, d'intesa con il Ministero della salute e l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, avessero preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere per quanto compatibili;

- a decorrere **dal 15 giugno 2020**, le attività dei **comprensori sciistici potevano essere svolte a condizione che** le regioni e le province autonome avessero preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuassero i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida dovevano essere adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Successivamente, il **D.L. 30 luglio 2020, n. 83** ([L. 124/2020](#): art. 1, co. 1 e 2) aveva prorogato al **15 ottobre 2020** (nuovo termine dello stato di emergenza [deliberato](#) dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'[art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 \(L. 34/2020\)](#) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'[art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 \(L. 74/2020\)](#).

Nel prosieguo, il [DPCM 7 agosto 2020](#), confermando quanto già in precedenza previsto, aveva anche disposto, in particolare, che, a decorrere **dal 1° settembre 2020**, era **consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità**, che non superassero il numero massimo di **1.000 spettatori** per gli stadi **all'aperto** e di **200 spettatori** per impianti sportivi **al chiuso**. La presenza di pubblico era comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali fosse possibile assicurare la **prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere**, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superassero il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della regione o provincia autonoma, ai fini dello svolgimento dell'evento, poteva sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico.

Inoltre, aveva introdotto specifiche previsioni per consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedevano la partecipazione di **atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia era vietato o per i quali era prevista la**

quarantena.

Il 19 settembre 2020 era poi stato convocato un [vertice Governo-regioni](#) al termine del quale era stata prevista la possibilità di ingresso di **1.000 spettatori** per tutte le **partite di serie A**. Tale novità, tuttavia, non era stata inserita in un DPCM.

Ancora dopo, è intervenuto il già citato [D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#) (L. 159/2020) che aveva prorogato al **31 gennaio 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020](#)) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano progressivamente introdotto **nuove limitazioni**.

Nello specifico, era dapprima intervenuto il [DPCM 13 ottobre 2020](#), le cui disposizioni erano state modificate dal [DPCM 18 ottobre 2020](#) (a seguito del quale, il 22 ottobre 2020, era stato [emanato](#) un " [Nuovo protocollo attuativo delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#)").

Successivamente, erano intervenuti il [DPCM 24 ottobre 2020](#) e il [DPCM 3 novembre 2020](#).

In particolare, **dal 26 ottobre 2020**:

- erano state **sospese** le attività di **palestre, piscine**, centri natatori, **fatta eccezione** per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; ferma restando tale sospensione, l' **attività sportiva di base** e l'attività motoria in genere svolte **all'aperto** presso **centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, continuavano ad essere **consentite** nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). **Dal 6 novembre 2020**, era stato, però, **interdetto l'uso di spogliatoi interni** a tali circoli;
- fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, era stato sospeso lo svolgimento degli **sport di contatto** (come individuati con [decreto 13 ottobre 2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport](#) che li ha indicati nella [tabella allegata](#)); erano state **sospese**, altresì, l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- erano stati **chiusi** gli impianti nei **comprensori sciistici**; gli stessi potevano essere utilizzati **solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale** dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Dal 3 novembre 2020, nelle **zone rosse**:

- tutte le attività svolte presso **centri e circoli sportivi anche all'aperto**, erano state **sospese**; erano stati altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- era stato consentito di svolgere individualmente **attività motoria in prossimità della propria abitazione** purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; era stato altresì consentito lo svolgimento di **attività sportiva esclusivamente all'aperto** e in forma individuale.

Nel prosieguo, era intervenuto il [D.L. 2 dicembre 2020, n. 158](#), che aveva esteso da 30 a **50 giorni** il **termine massimo** di vigenza delle misure adottate con i **DPCM** adottati ai sensi del [D.L. 19/2020](#) (art. 1, co. 1). Tale previsione era poi stata riversata nel [D.L. 172/2020](#) (art. 1, co. 3-bis), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 2) ha abrogato il D.L. 158/2020, facendone salvi gli effetti.

Era stato, dunque, stato adottato il [DPCM 3 dicembre 2020](#), che, in parte, aveva inasprito le precedenti previsioni. In particolare, **dal 4 dicembre 2020**, era stato consentito soltanto lo svolgimento di eventi e competizioni – di livello **agonistico** e riconosciuti di **preminente interesse nazionale** con provvedimento del CONI e del CIP – riguardanti gli **sport individuali e di squadra** organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a **porte chiuse** ovvero **all'aperto senza la presenza di pubblico**. Le sessioni di **allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni e **muniti di tessera agonistica**, erano state consentite a **porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva.

Ancora dopo, il [D.L. 14 gennaio 2021, n. 2](#) (L. 29/2021) aveva prorogato al **30 aprile 2021** (**nuovo termine dello stato di emergenza** dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021](#)) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'[art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020](#) (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'[art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020](#) (L.

[74/2020](#)) (art. 1, co. 1 e 2).

Nel proseguo, è dunque intervenuto il [DPCM 14 gennaio 2021](#), le cui disposizioni avevano in gran parte confermato quanto previsto precedentemente, con alcune integrazioni .

Come novità, in particolare, il DPCM aveva previsto che, **dal 15 febbraio 2021**, gli **impianti sciistici** potevano essere aperti agli **sciatori amatoriali subordinatamente all'adozione di apposite linee guida** da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Tale termine era poi stato inizialmente differito al **5 marzo 2021** con [Ordinanza del Ministro della salute del 14 febbraio 2021](#).

Ancora dopo, è intervenuto il [DPCM 2 marzo 2021](#) le cui disposizioni si dovevano applicare, originariamente (v. *infra*), **dal 6 marzo al 6 aprile 2021**, fatta eccezione per la cessazione delle limitazioni nelle **zone bianche** (ferma restando la sospensione della partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive: art. 7), che si è applicata **dal 3 marzo 2021**, ha previsto che nelle **zone gialle** (art. 19) e nelle **zone arancioni** (art. 34):

- continuava ad essere **consentito** svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che fosse necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Continuavano ad essere **sospese** le attività di **palestre, piscine, centri natatori**. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso **centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, continuavano ad essere consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), e con il **divieto di uso di spogliatoi interni**; continuavano altresì ad essere consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Lo svolgimento degli **sport di contatto** – salvo quanto previsto per gli eventi di livello agonistico – continuava ad essere **sospeso**. Continuavano altresì ad essere **sospese** l' **attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (art. 17);

- continuavano ad essere **consentiti** soltanto gli eventi e le competizioni - di **livello agonistico** e riconosciuti **di preminente interesse nazionale** con provvedimento del CONI e del CIP - riguardanti gli **sport individuali e di squadra** organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di **impianti sportivi utilizzati a porte chiuse** ovvero all'aperto **senza la presenza di pubblico**. Le sessioni di **allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni e muniti di tessera agonistica, continuavano ad essere consentite **a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che avevano soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti era consentita nel rispetto di quanto previsto agli artt. 49, 50 e 51 (art. 18);

- **gli impianti nei comprensori sciistici** continuavano ad essere **chiusi**. Gli stessi continuavano a poter essere **utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale** dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci (art. 19).

Nelle **zone rosse**, invece, oltre ad applicarsi – in mancanza di misure più rigorose – le misure previste per le zone gialle e arancioni, continuava ad essere consentito lo svolgimento di **attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale** e di **attività motoria individualmente nei pressi della propria abitazione**, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Continuavano, invece, ad essere sospese tutte le attività previste dall'art. 17, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, e **tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva** (art. 41). Tuttavia, con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio

epidemiologico poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione di tali misure (art. 38, co. 2).

A seguito della sospensione delle limitazioni nelle zone bianche, il 5 marzo 2021 è stato [emanato](#) un [nuovo protocollo attuativo delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere"](#).

Nel prosieguo, si è intervenuti con norme primarie.

Anzitutto, il [D.L. 30/2021](#) ([L. 61/2021](#)), constatato l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, ha disposto (art. 1), per quanto qui interessa, in particolare, che nei giorni **3, 4 e 5 aprile 2021**, **sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca**, si applicavano le misure stabilite per la **zona rossa**.

Nel prosieguo, sono intervenuti il [D.L. 44/2021](#) (L. 76/2021), il [D.L. 52/2021](#) (L. 87/2021), il [D.L. 65/2021](#) (poi abrogato dall'art. 1, co. 3, della L. 87/2021, a seguito della confluenza nel D.L. 52/2021 delle disposizioni da esso recate e con salvezza degli effetti giuridici prodotti) e il [D.L. 105/2021](#), che hanno delineato questo quadro:

- **fino al 31 dicembre 2021** continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente disposto, le misure previste dal **DPCM 2 marzo 2021** (art. 1, co. 1, [D.L. 52/2021](#)-L. 87/2021; art. 12, co. 2, [D.L. 105/2021](#));
- **dal 26 aprile 2021**, in **zona gialla**, è consentito lo **svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto**, nel rispetto di **linee guida** adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma l'interdizione dell'uso degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida ([art. 6, co. 3, del D.L. 52/2021](#)-L. 87/2021).

Al riguardo, sul [sito del Dipartimento per lo sport](#) è stato precisato che ciò è possibile anche per le zone all'aperto di centri e circoli sportivi, di palestre, parchi e aree attrezzate.

Il 7 maggio 2021 sono state [approvate](#) le [nuove "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere"](#), predisposte in attuazione dell' [art. 6 del D.L. 52/2021](#). Da ultimo, le stesse sono state [aggiornate al 1° giugno 2021](#);

- **dal 15 maggio 2021**, in **zona gialla**, sono consentite le attività di **piscine all'aperto**, in conformità a **protocolli e linee guida** adottati come sopra;
- a decorrere **dal 1° giugno 2021** sono consentite le attività di **palestre**, in conformità a protocolli e linee guida adottati come sopra ([art. 6, co. 1, del D.L. 52/2021](#)-L. 87/2021). Le attività dei centri natatori e delle **piscine in impianti coperti** sono consentite **dal 1 luglio 2021** (art. 6, co. 1-bis, del [D.L. 52/2021](#) - L. 87/2021 che recepisce il contenuto dell'[art. 4 del D.L. 65/2021](#));
- **dal 22 maggio 2021** è consentita, nelle **zone gialle**, la riapertura dei **comprensori sciistici**, nel rispetto delle linee guida (art. 6-bis del [D.L. 52/2021](#) -L. 87/2021 che recepisce il contenuto dell'[art. 6 del D.L. 65/2021](#));
- **dal 24 maggio 2021**, in **zona gialla**, sono consentite le attività delle **palestre**, in conformità a protocolli e linee guida adottati come sopra ([art. 6, co. 2, del D.L. 52/2021](#)-L. 87/2021);
- **dal 1° giugno al 22 luglio 2021**, in **zona gialla**, è stata consentita, per gli eventi e le **competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale** con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi **diversi** da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, se svolti **all'aperto**, la **presenza del pubblico con posti a sedere preassegnati** e a condizione che fosse assicurato il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro** sia per gli spettatori che non fossero abitualmente conviventi, sia per il personale. Per gli eventi e le competizioni sportivi **diversi** da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale svolti **al chiuso**, tale possibilità è decorsa **dal 1° luglio 2021**.

La **capienza** consentita non poteva essere superiore al **25%** di quella massima autorizzata e, comunque, il **numero massimo di spettatori** non poteva essere superiore a **1.000** per impianti **all'aperto** e a **500** per impianti **al chiuso**. Le attività dovevano svolgersi nel rispetto di **linee guida** adottate come sopra. Quando non era possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le

competizioni sportive si dovevano svolgere senza la presenza di pubblico.

E' stato, tuttavia, previsto che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, poteva essere stabilito, con **linee guida** adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport, un **diverso numero massimo di spettatori**. Inoltre, per eventi o competizioni di particolare rilevanza che si svolgono anche al chiuso, lo stesso Sottosegretario poteva anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una **data diversa** da quella del 1° giugno 2021.

Per particolari eventi, era stata disposta la possibilità di prevedere che l'accesso fosse riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5, co. 2-4, del [D.L. 52/2021](#)-L. 87/2021 che aveva recepito anche il contenuto dell'art. 5 del D.L. 65/2021).

Il 1° giugno 2021 sono state redatte le [Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive](#) redatte dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che recepiscono le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, e forniscono le informazioni utili e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente promotore deve assumere nella organizzazione e nella gestione di eventi sportivi, sia svolti all'aperto che in impianti sportivi al chiuso.

[Qui](#) la pagina del Dipartimento per lo sport dedicata alle manifestazioni sportive che vedono la presenza di spettatori, a seguito di quanto previsto dal [D.L. 52/2021](#) (L. 87/2021);

- **dal 23 luglio 2021**, è stato anzitutto previsto un **limite di capienza** per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi di qualsiasi genere **anche nelle zone bianche**. Al contempo, è stato modificato il limite di capienza nelle zone gialle.

In particolare, è stato previsto che:

- nelle **zone bianche**, la capienza consentita per non può essere superiore al **50%** di quella massima autorizzata se l'evento si svolge **all'aperto** e al **25%** se l'evento si svolge **al chiuso**;
- nelle **zone gialle**, la capienza consentita non può essere superiore al **25%** di quella massima autorizzata, con un limite di **2.500 spettatori** per impianti **all'aperto** e di **1.000** per impianti **al chiuso**.

In **zona bianca e gialla**, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi **all'aperto**, può essere stabilito, con linee guida adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport, un **diverso numero massimo di spettatori**.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Restano ferme le previsioni relative ai **posti a sedere preassegnati** al rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro**, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Inoltre, è stato previsto che l'**accesso** agli eventi e alle competizioni sportive, nonché l'accesso a **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra**, limitatamente alle attività **al chiuso**, è consentito **esclusivamente** ai soggetti muniti di una delle **certificazioni verdi COVID-19**. (art. 3, co. 1, capoverso art. 9-bis, co. 1, lett. b) e d), e art. 4, co. 1, lett. c), num. 1), capoverso 2., 2) e 3), [D.L. 105/2021](#)).

Ad ogni modo, il [D.L. 52/2021](#) (L. 87/2021: art. 10, co. 1 e 2) e il [D.L. 105/2021](#) (art. 2, co. 1) hanno anche prorogato prima al 31 luglio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza [dichiarato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2021](#)) e poi al **31 dicembre 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con l'art. 1 dello stesso D.L. 105/2021) la possibilità di intervento con **DPCM** prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, hanno prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020)

Le misure per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa e il rilancio del settore

Al fine di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, sono intervenuti numerosi decreti-legge che, in alcuni casi, hanno

rafforzato misure precedentemente disposte, in altri hanno introdotte nuove misure volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.

Di seguito, si procederà, per quanto possibile, con un'esposizione accorpata.

In particolare:

- il [D.L. 23/2020](#) (L. 40/2020: art. 14, co. 1) ha istituito un apposito comparto del **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva** (istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dall'art. 90, co. 12, L. 289/2002), destinando allo stesso **€ 30 mln** per il **2020** – poi incrementati di **altri € 30 mln** per il 2020 dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 31, co. 4-bis) - finalizzati a **prestare garanzia**, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le **esigenze di liquidità** delle **Federazioni sportive nazionali**, delle **Discipline sportive associate**, degli **Enti di promozione sportiva**, delle **associazioni** e delle **società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro tenuto dal CONI.

In seguito, il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2020: art. 16, co. 2) ha prorogato il termine fino al 30 giugno 2021.

Da ultimo, il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 10, co. 8) ha incrementato il comparto di **€ 30 mln** per il **2021** al fine di consentire di prestare la **garanzia** sopra indicata fino al **31 dicembre 2021**.

I criteri di gestione del comparto erano stati definiti, in prima istanza, con [decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 28 aprile 2020](#). Successivamente, sono stati ridefiniti con [decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 16 novembre 2020](#);

- il [D.L. 23/2020](#) (L. 40/2020: art. 14, co. 2) ha istituito un apposito comparto del **Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva** (istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dall'art. 5, co. 1, L. 1295/1957), destinando allo stesso **€5 mln** per il **2020** – poi incrementati di **ulteriori €5 mln** per lo stesso 2020 dal [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 2) - al fine di concedere **contributi in conto interessi** fino al 31 dicembre 2020 sui finanziamenti erogati dal medesimo istituto o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle **Federazioni sportive nazionali**, delle **Discipline sportive associate**, degli **Enti di promozione sportiva**, delle **associazioni** e delle **società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro tenuto dal CONI.

In seguito, il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2020: art. 16, co. 2) ha prorogato il termine fino al 30 giugno 2021.

Da ultimo, il [D.L. 73/2021](#) (art. 10, co. 9) ha incrementato il comparto di **€ 13 mln** per il **2021** al fine di consentire la concessione dei contributi **fino al 31 dicembre 2021**;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 156) ha anticipato al **31 ottobre 2020** l'erogazione del contributo del **cinque per mille** (che riguarda anche il sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute dal CONI) relativo all'anno finanziario 2019;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 216, co. 1), intervenendo su quanto previsto dal [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 95), ha prorogato (dal 31 maggio 2020) al **30 settembre 2020** il termine di sospensione per il pagamento dei **canoni di locazione** e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici**, da parte di **Federazioni sportive nazionali**, **Enti di promozione sportiva**, **Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche**. Ha prorogato, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissandolo al **30 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 216, co. 2), al fine di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, ha previsto che le parti dei rapporti di concessione degli **impianti sportivi pubblici** possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la **revisione** dei **rapporti concessori** in

scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la **proroga della durata del rapporto**, comunque **non superiore a ulteriori 3 anni**. In caso di **mancato accordo**, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai **rimborsi** indicati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in considerazione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 216, co. 3), ha previsto che il **conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi** di ogni tipo aveva diritto, per le **5 mensilità** da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente **riduzione del canone locatizio** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presumeva pari al 50% del canone contrattualmente stabilito;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 216, co. 4) aveva previsto che i soggetti che avevano acquistato **abbonamenti**, anche di durata pari ad un mese, per l'accesso ai servizi offerti da **palestre, piscine e impianti sportivi** di ogni tipo, potevano chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il **rimborso** del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive o, in alternativa, il gestore poteva rilasciare un **voucher** di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva. In seguito, il [D.L. 41/2021](#) ([L. 69/2021](#): art. 36-ter) ha reintrodotto tale possibilità, senza limiti temporali per la richiesta, al contempo prevedendo un'ulteriore opzione per i gestori di servizi sportivi, ovvero la possibilità di riconoscere, quando ciò risulti possibile, lo svolgimento delle attività con **modalità a distanza**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 217) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il **Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale** – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport - alimentato da una quota della raccolta da **scommesse relative a eventi sportivi** di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è stato determinato nel limite massimo di € 40 mln per il 2020 ed € 50 mln per il 2021.

I criteri di gestione del Fondo sono stati definiti con [decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020](#). In particolare, il decreto ha previsto che le risorse del Fondo **nell'anno 2020** erano destinate all'erogazione di **contributi a fondo perduto** in favore delle **società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro (tenuto dal CONI)** di cui all'art. 7, co. 2, del D.L. 136/2004 (L. 186/2004), secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio per lo sport.

Ha previsto, altresì, che la destinazione delle disponibilità del Fondo per l' **anno 2021** doveva essere stabilita con **successivo decreto** dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020.

In attuazione di quanto previsto per il 2020, sono intervenuti il [decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport 11 giugno 2020](#) ([qui](#) l'allegato 1) e, successivamente, per l'utilizzo di risorse residue a conclusione della procedura avviata con lo stesso, il [decreto del Capo per il Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020](#) ([qui](#) l'allegato 1);

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 218) ha conferito **facoltà** alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'**annullamento**, alla **prosecuzione** e alla **conclusione** delle competizioni e dei **campionati**, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla **stagione sportiva 2019/2020**, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021. Al contempo, ha introdotto **disposizioni straordinarie e temporanee** dirette a contenere in **tempi certi l'eventuale contenzioso** che sarebbe potuto scaturire a seguito dell'adozione di tali provvedimenti (art. 218);

- il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 81) ha istituito per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali un **credito d'imposta** pari al 50% delle spese di investimento, di importo non inferiore a € 10.000, in **campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, effettuate **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di € 15 mln. Ha, altresì, disposto che, nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procede a ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

La disciplina attuativa è stata definita con [DPCM 30 dicembre 2020](#).

Successivamente, il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 10, co. 1-2) ha esteso tali **agevolazioni fiscali** alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli **investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**, nel limite di **€90 mln** per il **2021**;

- il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 82, co. 1) ha previsto che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, poteva richiedere la concessione della **controgaranzia dello Stato**, per un ammontare massimo complessivo di **€ 14 mln, da escutersi in caso di annullamento**, dovuto all'emergenza COVID-19, dei **campionati mondiali di sci alpino** previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di **febbraio 2021**.

I mondiali si sono svolti [dal 7 al 21 febbraio 2021](#), ma [senza la presenza di pubblico](#):

- il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 100, co. 1) ha previsto che le **concessioni lacuali e fluviali** per le **società sportive** iscritte al registro del CONI **sono prorogate per 15 anni**, Successivamente, il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 10-ter) al fine di sostenere le **associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che le **concessioni** alle stesse degli **impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali**, che siano **in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021**, sono **prorogate fino al 31 dicembre 2023**, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse;

- il [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 6-bis, co. 4) ha incrementato di **€ 1 mln per il 2021** il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali – istituito dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 2) nello stato di previsione dell'allora MIBACT –, destinando l'incremento al ristoro delle **perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali** in programma nel territorio italiano, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il [DPCM 24 ottobre 2020](#). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all'adozione del DPCM.

Le disposizioni applicative sono state dettate con [DM 43 del 19 gennaio 2021](#);

- il [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 3) ha istituito il **Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** con una dotazione di **€ 172 mln per il 2020**, essendo confluiti nello stesso anche i € 30 mln per il 2020 che il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 218-bis) aveva destinato alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI. Il Fondo è stato destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

Successivamente, il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 14-bis) e il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 10, co. 5-

7) hanno rifinanziato il Fondo per il **2021**, rispettivamente, per **€50 mln** e per **€190 mln**;

- il [D.L. 41/2021](#) ([L. 69/2021](#): art. 2) ha istituito un Fondo presso il Ministero del Turismo, con una dotazione di € 700 mln per il **2021**, per sostenere le realtà che sono state interessate dalla **mancata apertura della stagione sciistica 2020/2021**. Di queste risorse, **€ 40 mln** sono destinati ai **maestri di sci** iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali risultano operanti. Le risorse sono erogate alle regioni interessate, che provvederanno ad assegnarle agli interessati;
- il [D.L. 41/2021](#) ([L. 69/2021](#): art. 30, co. 6-*bis* e 6-*ter*) ha attribuito agli enti locali la possibilità di avvalersi della **Fondazione patrimonio comune** dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo. In particolare, ha stanziato **€ 500.000** per il **2021** per il finanziamento, tra l'altro, di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento, nonché il completamento e la messa a norma degli **impianti sportivi comunali** anche al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e di riduzione del rischio di trasmissione del contagio da COVID-19;
- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 10, co. 3 e 4) ha istituito un **fondo** con una dotazione di **€ 86 mln** grassetto per il 2021 finalizzato a riconoscere un contributo a fondo perduto a **ristoro delle spese sanitarie** di **sanificazione e prevenzione** e per l'effettuazione di **test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 sostenute** da società e associazioni sportive. Possono beneficiare dei contributi le **società sportive professionistiche** che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di € 100 mln e le società e **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;
- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 10-*bis*, co. 1) ha previsto un **contributo a fondo perduto**, nel limite massimo di spesa di **€30 mln** per il **2021**, per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la **gestione di impianti natatori**. Il contributo è erogato per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza per la gestione e la manutenzione degli stessi impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 10-*bis*, co. 2) ha previsto un **contributo a fondo perduto**, nel limite massimo di spesa di **€ 1 mln** per il **2021**, per gli organizzatori di eventi del **Campionato del mondo MotoGP**, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa dell'annullamento della presenza del pubblico.

Agli interventi sopra descritti se ne affiancano altri di carattere prevalentemente fiscale e di sostegno ai lavoratori e alle imprese, in particolare con la corresponsione di indennità e con la sospensione di termini per versamenti. Per gli stessi, si rinvia al [quadro generale](#) delle misure predisposte per contrastare l'emergenza, nel quale sono anche presenti i collegamenti ad ulteriori temi, nonché ai dossier curati dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

[Qui](#) la pagina dedicata all'emergenza COVID-19 sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.